



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 05/07/2001 n. 109

Oggetto:

Imposta di bollo - denuncia di inizio attivita' -

Sintesi:

La risoluzione fornisce chiarimenti in ordine al trattamento ai fini dell'imposta di bollo delle denunce di inizio attivita', che non integrano alcun provvedimento amministrativo ma costituiscono semplici comunicazioni.

Testo:

Il Dipartimento ha trasmesso allo scrivente un quesito circa il trattamento tributario agli effetti dell'imposta di bollo della denuncia di inizio attivita', in quanto sta provvedendo all'aggiornamento dei modelli concernenti le licenze di polizia amministrativa disponibili sul sito internet www.poliziadistato.it.

L'ufficio richiedente ritiene applicabile l'imposta di bollo alla denuncia di inizio attivita' in quanto considera la stessa un atto del privato sostitutivo di un consenso della Pubblica Amministrazione e, benché non integri un provvedimento amministrativo, lo sostituisce a tutti gli effetti.

Questa Direzione Centrale ritiene che le denunce in questione assumono autonoma rilevanza e non sono da assimilare alle istanze volte ad ottenere l'emanazione di un provvedimento che peraltro non è previsto.

Con l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 - recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - vige ormai la regola, con l'esclusione di poche eccezioni, che l'esercizio di un'attivita' privata non sia subordinato ad autorizzazione, licenza, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato. L'atto di consenso si intende infatti sostituito dalla denuncia di inizio di attivita' nella quale sono attestati l'esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla legge.

L'amministrazione competente può soltanto, effettuati gli opportuni accertamenti entro il termine prefissato, comunicare il divieto a proseguire l'attivita'.

Non essendo prevista l'emanazione di un provvedimento autorizzativo all'esercizio, non è possibile far rientrare tra le istanze volte ad ottenere un provvedimento le denunce di inizio attivita' in argomento che sono infatti da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo, salvo beninteso, l'ipotesi del caso d'uso (quando gli atti sono presentati all'Ufficio delle Entrate per la registrazione).